

DETERMINAZIONE N.30 DEL 05 DICEMBRE 2019

Oggetto: approvazione della "Proposta di documento unitario 2019", composta da:

- 1) "proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017"
- e
- 2) "proposta di ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2018" e "proposta di p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse".



L'Amministratore unico

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini detiene, direttamente o indirettamente (per il tramite di Rimini Holding s.p.a., nel prosieguo del presente atto, per brevità, "RH"), le partecipazioni nelle società indicate nella "rappresentazione grafica" allegata (come sub-allegato "A.2") alla "Proposta di documento unitario 2019", composto da:

1) proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017)

e

2) proposta di ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2018

e

proposta di p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse";

allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A (e, nel prosieguo dello stesso, definito anche, semplicemente, "Proposta di Documento unitario 2019"), i cui "dati generali" (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente (oramai da svariati anni, sul sito internet sul sito della società (<http://www.riminiholding.it/>), nella sezione dedicata alla trasparenza;

- l'articolo 20 ("razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche") del D.Lgs.175/2016 - c.d. "T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica", o anche, più semplicemente "T.U.S.P." - "Testo Unico delle Società Pubbliche", in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 ("oggetto"), comma 2, "sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" - prevede che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), a partire dall'anno 2018, ogni anno, entro il 31 dicembre, effettuo, "con proprio provvedimento", la "ricognizione periodica" (alias "ricorrente", per distinguerla da quella "straordinaria", "una tantum", imposta dall'articolo 24 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, entro il 30/09/2017, con riferimento alla data di entrata in vigore della norma stessa - 23/09/2016) delle partecipazioni societarie possedute, con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- nell'ambito di tale ricognizione - analogamente a quanto già fatto nella precedente ricognizione contenuta nel "piano di revisione straordinaria 2017" ("p.d.r.s. 2017") conseguente alla "ricognizione straordinaria", sopra indicato - tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che, ricadendo in una delle ipotesi di cui allo stesso articolo 20, comma 2 del T.U.S.P. (ricorrenza delle c.d. "ipotesi specifiche"), devono essere fatte oggetto di "razionalizzazione periodica", ovvero "razionalizzate", mediante predisposizione ed adozione di apposito "piano di riassetto" (alias "di razionalizzazione") - corredato da apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione - che preveda la fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione delle società o delle partecipazioni in questione;
- gli enti che, a seguito della ricognizione prevista sopra indicata, abbiano adottato il "piano di razionalizzazione periodica" ivi previsto, approvino, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una "relazione sull'attuazione del piano" (alias "resoconto"), evidenziando i risultati conseguiti;
- l'esito della ricognizione in questione (con il "piano" eventualmente predisposto) e la "relazione sull'attuazione del piano" eventualmente adottato l'anno precedente - vengano poi trasmessi:
 - all'apposita "struttura di monitoraggio e controllo" istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dall'articolo 15 dello stesso D.Lgs.175/2016 (che le ha attribuito il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del D.Lgs.175/2016 ed anche il compito di fornire orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del decreto e di promuovere le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica) e
 - alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo), con modalità stabilite dai medesimi enti;
- la mancata adozione e/o trasmissione degli atti sopra indicati ("ricognizione periodica" - con eventuale conseguente "piano di razionalizzazione periodica" - ed eventuale "resoconto") comporti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;
- le c.d. "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, sono le seguenti:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero partecipazioni in società che non svolgano una delle c.d. "attività ammesse" o "attività consentite");
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. "società scatole vuote improduttive");
 - c) partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. "società doppioni");
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento al

triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di € 500.000,00) (c.d. "società irrilevanti");

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. "società in perdita reiterata");

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi");

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. "società da aggregare");

- l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016, consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il Comune di Rimini, "nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione") rientranti in una o più delle categorie di "attività consentite" ivi espressamente previste e di seguito sintetizzate:

a) produzione di un "servizio di interesse generale" (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera "h", ovvero come <<attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale");

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica");

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in "partneriato" con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. "società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara");

d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. "attività strumentale");

e) servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. "attività di committenza");

- in attuazione delle disposizioni suddette, con proprie precedenti deliberazioni n.52 del 28/09/2017 e n.79 del 13/12/2018 il Comune di Rimini ha approvato, rispettivamente, il "p.d.r.p. 2017" ed il "p.d.r.p. 2018" - poi tempestivamente trasmessi all'apposita "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) e alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna - contenenti la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini (rispettivamente al 23/09/2016 e al 31/12/2017), con la contestuale identificazione della "deteribilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione/razionalizzazione", "piani" che, relativamente alle sole partecipazioni societarie detenute dall'ente attraverso "RH", hanno recepito integralmente (senza alcuna modifica sostanziale) gli appositi rispettivi analoghi documenti ("proposta di piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 23/09/2016" e "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2018 delle partecipazioni

societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2017") preventivamente predisposti, approvati - con proprie determinazioni - e forniti dal sottoscritto amministratore nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria del Comune in seno alle società partecipate dall'ente) svolta da RH a favore del proprio socio unico Comune ed in attuazione di specifici, analoghi e ricorrenti obiettivi strategici formalmente assegnati dal Comune ad RH, rispettivamente per gli anni 2017 e 2018, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) rispettivamente dei periodi 2017-2021 e 2018-2021;

- i medesimi "piani", limitatamente alle rispettive parti relative alle partecipazioni societarie detenute attraverso RH (contenute nelle suddette "Proposta di p.d.r.s. 2017" e "Proposta di p.d.r.p. 2018", formulate da RH), sono stati poi formalmente approvati anche dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a., rispettivamente in data 24/10/2017 e in data 21/12/2018;
- a seguito delle relative approvazioni, il "p.d.r.s. 2017" e il "p.d.r.p. 2018" sono stati poi attuati dall'ente o da RH, per le relative parti di "revisione/razionalizzazione" inerenti, rispettivamente, le partecipazioni societarie dirette o indirette, come "rendicontato", rispettivamente, nel paragrafo "A.2" del "p.d.r.p. 2018" (relativamente al "p.d.r.p. 2017") e nel paragrafo "B" ("relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018") della "Proposta di documento unitario 2019" sopra già indicato e di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera "A";

CONSIDERATO che:

- in attuazione degli obblighi di legge sopra indicati, nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune) ed anche in attuazione di uno specifico "obiettivo strategico" (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2019, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2019-2021, in data odierna, a seguito di costante confronto avuto nei mesi scorsi con l'amministrazione comunale, il sottoscritto ha predisposto e trasmetterà al socio unico Comune di Rimini una "Proposta di documento unitario 2019, composta da:
 - 1) proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017 e
 - 2) proposta di ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2018 e di p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse";
 nel prosieguo del presente atto, definita, per brevità, anche solo "Proposta di documento unitario 2019", contenente le seguenti due distinte - ma tra loro connesse - parti:
 - a) il resoconto di quanto fatto da RH, in attuazione delle azioni di "razionalizzazione periodica" previste nella "proposta di p.d.r.p. 2018" sopra indicata, per ognuna delle società da essa partecipate per le quali tali azioni erano state espressamente ivi previste (con esclusione, quindi, delle società per le quali la "proposta di p.d.r.p. 2018" di RH prevedeva il "mantenimento tal quale" ovvero senza alcun intervento di razionalizzazione), tra la data di relativa approvazione da parte dell'assemblea ordinaria dei soci di RH (21/12/2018) e la data di riferimento del "resoconto" stesso (paragrafo "B");

b) la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini indirettamente, attraverso RH, alla data del 31/12/2018, con la contestuale identificazione della relativa "detenibilità" o, viceversa,

della necessità di loro "razionalizzazione", con le relative azioni proposte (paragrafo "C"), parti che verranno presumibilmente "inserite" poi in un più ampio documento, da redigere da parte del Comune stesso, che considererà (in termini sia di "resoconto", sia di nuova "ricognizione" ed eventuale nuovo "piano di razionalizzazione periodica") anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall'ente (senza l'intermediazione di RH);

- la "Proposta di documento unitario 2019" allegata:

- identifica preliminarmente, circostanziandoli analiticamente ed espressamente:
 - i riferimenti e gli obblighi di legge relativi al tema della "razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie" in questione (nel paragrafo "A");
 - i precedenti tre "piani" ["p.o.r. 2015" ("piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015); "p.d.r.s. 2017" ("piano di revisione straordinaria" del 28/09/2017) e "p.d.r.p. 2018" ("piano di razionalizzazione periodica 2018" del 13/12/2018)] predisposti ed approvati dal Comune di Rimini fino alla data odierna (rispettivamente nei paragrafi "A.1", "A.2" e "A.3");
 - il resoconto dettagliato delle operazioni compiute da RH, in attuazione delle previsioni dell'ultima precedente "proposta di p.d.r.p. 2018" (al paragrafo "B");
 - gli orientamenti e i rilievi della "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F. e le prescrizioni della Corte dei Conti relativamente ai vari "piani" di "razionalizzazione/revisione" adottati fino ad oggi dal socio unico Comune di Rimini (nel paragrafo "C.1");
 - l'ambito di riferimento (o "perimetro oggettivo") della "ricognizione 2019" e dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica 2019" ad essa conseguente (nel paragrafo "C.2");
 - i criteri di redazione della "ricognizione 2019" e dell'eventuale "piano di razionalizzazione periodica 2019" ad essa conseguente, con anche il riepilogo sintetico di tutte le operazioni "dismissive" compiute dall'ente e/o da RH, in attuazione delle previsioni di tutti i tre precedenti "piani" adottati finora (nel paragrafo "C.3");
 - le <<note di lettura dei dati contenuti nelle schede (di "ricognizione 2019" ed eventuale "razionalizzazione periodica 2019") di ciascuna società partecipata>> considerata nella "ricognizione 2019" (nel paragrafo "C.4");
- riporta (al paragrafo "C.5"), per ogni società partecipata dal Comune indirettamente tramite RH, una specifica "scheda", in cui vengono esaminati tutti gli aspetti rilevanti per la norme in questione (qualificazione della società partecipata, assoggettamento o meno agli obblighi di "razionalizzazione periodica", proposte per le azioni da intraprendere, con i relativi tempi e modalità previsti per l'attuazione, nonché le relative presumibili conseguenze - sia per la società partecipata, sia per il Comune socio - in termini di "risparmi di spesa" attesi dall'attuazione di tali azioni, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio "risparmio di spesa" - degli impatti "numerici" attesi);
- riporta, alla fine, quali allegati parti integranti, i seguenti tre documenti:
 - A.1) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini (tramite RH) al 31/12/2018 e relative operazioni di "razionalizzazione periodica" 2019 previste;

A.2) rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Rimini (tramite RH) al 30/11/2019 e relative operazioni di "razionalizzazione periodica" 2019 previste;

A.3) sintesi della proposta di ricognizione periodica 2019 delle partecipazioni detenute (al 31/12/2018) e della "proposta di piano di razionalizzazione periodica 2019" di alcune di esse;

RILEVATO che:

- la "Proposta di Documento unitario 2019" allegata, come sopra accennato, riepiloga e riesamina (al paragrafo "C"), in modo ampio ed articolato, le considerazioni, le valutazioni e le motivazioni per le quali l'ente ha adottato, nei precedenti analoghi documenti di "ricognizione e razionalizzazione" già approvati precedentemente ("p.o.r. 2015", "p.d.r.s. 2017" e "p.d.r.p. 2018"), determinate scelte, inizialmente non condivise dalla Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna e/o sezione Autonomie), ma successivamente rivelatesi conformi alle disposizioni di legge sopravvenute (a titolo esemplificativo, con riferimento al primo "p.o.r. 2015", in relazione al fatto che costituissero "partecipazioni indirette" solo quelle detenute attraverso la partecipazione ad un organismo "intermedio" controllato dall'ente, non anche quelle possedute attraverso un organismo "intermedio" partecipato, ma non controllato) e, in alcuni casi, anche alle indicazioni sopravvenute del M.E.F. (a titolo esemplificativo, con riferimento al "p.d.r.s. 2017", relativamente all'esclusione delle società quotate in borsa - come "Hera s.p.a." - dalla ricognizione" propedeutica al piano);
- la "Proposta di documento unitario 2019" allegata conferma, nella "proposta di ricognizione 2019", i criteri di individuazione delle "società a controllo pubblico" (in particolare di quelle di tipo "congiunto") e delle "partecipazioni societarie indirette" già adottati, in tutti tre i precedenti "piani" approvati dal Comune di Rimini e sopra già richiamati, che hanno portato l'ente, sia in passato che attualmente, a considerare alcune società partecipate ("Rimini Congressi s.r.l." e "Start Romagna s.p.a.", pur incluse nella proposta di piano) come "non a controllo pubblico" (o anche "prive di controllo pubblico") e, conseguentemente, a non assoggettarle alla più stringente disciplina dettata dal D.Lgs.175/2016 per tale tipo di società (n.b.: non a sottrarle ad una eventuale revisione/razionalizzazione), nel primo caso e ad escludere dalla "ricognizione" propedeutica al "piano" alcune altre società ("I.E.G. s.p.a.", "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.") nel secondo;
- nella "proposta di ricognizione 2019" la conferma di tali criteri, che pure continuano a non essere allineati a quelli (in parte "nuovi") individuati, invece, dalla "struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F e dalla Corte dei Conti in sede di controllo (sia le sezioni riunite, sia le varie sezioni regionali, inclusa quella per l'Emilia-Romagna), è ampiamente argomentata e motivata - sia nel metodo, che nel merito - anche (non solo) con riferimento all'evoluzione normativa intervenuta negli anni nella complessa materia delle "società a partecipazione pubblica" e con il conforto della recente ed univoca giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto, T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Consiglio di Stato, T.A.R. Marche) finora esistente in materia e, soprattutto, anche della giurisprudenza "contabile" (Corte dei Conti, sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione) recentemente intervenuta, in modo altrettanto univoco, sulla medesima materia (confermando, di fatto, proprio le principali argomentazioni da sempre adottate dal Comune di Rimini) ed anche in considerazione del fatto che i differenti "criteri" (di individuazione delle "società a controllo pubblico congiunto") definiti dal M.E.F. (e poi, come appena detto, condivisi dalle varie sezioni - riunite e regionali - di controllo della Corte dei Conti, ma non anche dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale della stessa Corte e non condivisi e non adottati dal

Comune), sono stati peraltro oggetto di specifica impugnativa, in data 13/04/2018, presso il T.A.R. Lazio,

LIBRO VERBALE DELLA SEDUTA DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI ANTHEA (13/04/2018) 2018/000214*

in parte anche proprio per i motivi sostenuti dal Comune, da parte di una decina di società a partecipazione pubblica e il giudizio in questione è tuttora pendente;

- come accaduto nei precedenti tre "piani" già approvati dall'ente e sopra richiamati, la "Proposta di documento unitario 2019" allegata contempla il mantenimento "tal quale" (ovvero senza "interventi di razionalizzazione") - tranne nel caso di "Rimini Congressi s.r.l.", per il quale si propone di prevedere un intervento che solo in parte rientra nel novero di quelli di "razionalizzazione" previsti dalla norma - di alcune partecipazioni societarie che, rispetto al mero dato letterale della norma (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016), presenta profili di incompatibilità e precisamente il "mantenimento particolare".

a) della partecipazione societaria indiretta nella società "Amir Onoranze Funebri s.r.l." (attraverso "Anthea s.r.l.");

b) della partecipazione societaria indiretta nelle società "Rimini Congressi s.r.l.";

- relativamente al mantenimento "tal quale" (senza "interventi di razionalizzazione") della partecipazione nella società "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", nella "Proposta di documento unitario 2019" di seguito allegata sono analiticamente indicati i profili di contrasto (con la norma) rilevati e sono altresì motivatamente illustrate le ragioni sostanziali sottese alla proposta di mantenimento della partecipazione in questione;
- tale impostazione si richiama a quanto previsto dall'articolo 1 ("oggetto") del D.Lgs.175/2016, sopra già citato, che, come sopra già esposto, ai commi 1 e 2, stabilisce che:

"1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- le richiamate disposizioni iniziali dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, conducono, ragionevolmente, a ritenere che la "cogenza" della ricorrenza di una o più delle "ipotesi specifiche" (alias "parametri specifici") previste dell'art.20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, non possa e non debba essere "assoluta" ed "incontrovertibile", tanto da imporre automaticamente, senza alcuna valutazione ponderata, la "revisione straordinaria" (nel 2017) o la "razionalizzazione periodica" (dal 2018 in poi) delle partecipazioni da essa interessate, ma che essa costituisca, invece, un "campanello di allarme", che deve indurre gli enti locali ad una approfondita verifica puntuale, caso per caso, della legittimità (in primis) e dell'opportunità (in secundis) del mantenimento delle partecipazioni in questione;
- le medesime disposizioni dell'articolo 1, comma 2 indicano, infatti, che l'applicazione delle norme ivi contenute non debba essere effettuata in modo "automatico", ma l'amministrazione possa (anzi "debba") compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, conciliando e temperando gli obblighi imposti dalla norma con l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, orientando la concreta applicazione del dato normativo al perseguimento di tali finalità;

RITENUTO che:

- sotto questo profilo, il mantenimento della predetta partecipazione in "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", paia ragionevolmente orientato proprio all'efficiente gestione delle partecipazioni, in quanto tale società costituisce uno "strumento" che consente all'ente di gestire in maniera non onerosa, anzi addirittura redditizia, un'attività sociale (di "polizia mortuaria" e soprattutto di "servizi funebri per gli indigenti"), cui deve obbligatoriamente provvedere, affiancandola con un'altra, strettamente connessa e sinergica con essa (onoranze funebri), per quanto commerciale e quindi normativamente vietata; inoltre modalità alternative di gestione dei servizi (di "polizia mortuaria" e "funebri per gli indigenti") erogati, quando anche esistenti ed ugualmente efficaci (in termini di servizio reso), sarebbero presumibilmente meno convenienti (economicamente) per l'ente;
- a fronte del fatto "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", si è sempre autosostenuta (e presumibilmente, si auto sosterrà anche in futuro) la dismissione della citata partecipazione societaria in questione, da parte del Comune (tramite RH) non sarebbe nemmeno coerente ed anzi potrebbe risultare addirittura incoerente con un altro fondamentale scopo della norma in questione, ovvero la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica";
- il mantenimento "tal quale" della partecipazione societaria indiretta nella società "Rimini Congressi s.r.l." pur apparendo anch'esso vietato dalle medesime norme - per il fatto che la società in questione ricade anch'essa in una delle "ipotesi specifiche" di "razionalizzazione periodica" imposta dalle stesse norme, precisamente quella delle c.d. "scatole vuote improduttive" - in realtà non sia tale sulla base di una lettura coordinata e "sostanzialistica" della norma (in base alla quale la carenza totale di personale dipendente da parte della società non è, nel caso specifico, indice di relativa "vacuità" e/o "inefficienza", ma, al contrario, indice di una scelta orientata proprio al risparmio, come meglio spiegato nella "scheda" dedicata a tale società, all'interno della "Proposta di ricognizione 2019"), tanto da poter motivatamente concludere che, in realtà, il mantenimento di tale partecipazioni non sia soggetto al divieto;
- per quanto sopra argomentato, le scelte qui prese in esame - per come motivatamente illustrate nella "Proposta di documento unitario 2019" e con un approccio interpretativo che, pur rilevando profili di incompatibilità puntuale, si sviluppa in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016 - appaiano complessivamente ragionevoli;

RILEVATO infine, che, con riferimento agli obblighi (di individuazione dell'interesse pubblico sotteso alle proposte formulate all'assemblea dei soci e quindi al socio unico Comune di Rimini) stabiliti a carico dell'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. dal vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di Rimini [approvato con Deliberazione di Giunta n.26 del 31/01/2019 del Comune ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore di Holding (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l'interesse pubblico sotteso alla proposta in oggetto consiste nel supportare il socio unico Comune di Rimini nell'attuazione di un adempimento di legge (predisposizione del "piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche") finalizzato all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla razionalizzazione della spesa pubblica e alla tutela della concorrenza;

DETERMINA

per le motivazioni e le valutazioni analiticamente esposte nella proposta di piano e sinteticamente riepilogate nelle premesse del presente atto,

di approvare la "Proposta di documento unitario 2019, composta da:

LIDCO VERBALE ASSEMBLEE - RIMINI HOLDING S.p.A. - UNIPERSONALE - RIMINI (RN) - 03891450400 - 19/12/2018/000216*

f) *proposta di relazione sull'attuazione del p.d.r.p. 2018 (piano di razionalizzazione periodica 2018) delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini al 31/12/2017 e*

2) *proposta di ricognizione 2019 delle partecipazioni societarie indirettamente possedute dal Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding s.p.a., al 31/12/2018 e di p.d.r.p. 2019 (piano di razionalizzazione periodica 2019) di alcune di esse",*

allegata al presente atto (con i relativi sub-allegati), quale parte integrante e sostanziale dello stesso e di consegnarla in data odierna al socio unico Comune di Rimini ed al Collegio Sindacale della società affinché venga poi approvata nella assemblea ordinaria della società che il sottoscritto ha già convocato, per il giorno venerdì 20/12/2019, alle ore 10.00, presso la sede legale della società.

Rimini, 05/12/2019

L'amministratore unico

dott. Paolo Faini

